REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

2° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 21 DEL 30 AGOSTO 2010 AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 34 DEL 25 AGOSTO 2010

SO 21

Anno XLVII S.O.n. 21

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DP Reg. n. 0346/ Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendolo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L. n. 69/2009).

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

10_SO21_1_DPR_200_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres.

LR 18/1996, art. 3. Modifiche al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPReg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e modificato con DPReg. 21 aprile 2005, n. 0110/Pres., DPReg. 23 maggio 2006, n. 0159/Pres., DPReg. 21 giugno 2007, n. 0188/Pres., DPReg. 11 marzo 2008, n. 074/Pres., DPReg. 8 agosto 2008, n. 0209/Pres. e DPReg. 21 dicembre 2009, n. 0359/Pres.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 3, commi 2 e 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4, che prevede che con Regolamento di organizzazione, da emanarsi con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 3 bis della legge regionale medesima, previo confronto con le organizzazioni sindacali nonché nel rispetto di quanto demandato alla contrattazione collettiva, l'Amministrazione regionale disciplina le materie previste dai suddetti commi 2 e 3;

VISTO il proprio decreto del giorno 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., con il quale è stato approvato il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali";

VISTI i propri decreti del giorno 21 aprile 2005, n. 0110/Pres. del giorno 23 maggio 2006, n. 0159/Pres., del giorno 21 giugno 2007, n. 0188/Pres., del giorno 11 marzo 2008, n. 074/Pres., del giorno 8 agosto 2008, n. 0209/Pres. e del giorno 21 dicembre 2009, n. 0359/Pres., con i quali si sono approvate modificazioni al suddetto Regolamento;

RAVVISATA la necessità di operare ulteriori modifiche e integrazioni al Regolamento correlate, tra l'altro, al riassetto organizzativo complessivo delle strutture regionali nell'ottica di una razionalizzazione e del contenimento del numero delle strutture medesime;

VISTA la generalità della Giunta regionale n. 1467, del giorno 21 luglio 2010;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1468, del giorno 21 luglio 2010, con cui è stato approvato in via preliminare lo schema di modifiche al predetto Regolamento;

PRESO ATTO che in data 26 luglio 2010 è stato esperito l'esame congiunto con la RSU e le Organizzazioni sindacali in ordine al suddetto schema di modifica regolamentare;

ATTESO che, nella seduta del giorno 29 luglio 2010, la I Commissione consiliare permanente ha reso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 18/1996, parere favorevole con osservazioni in ordine al suddetto schema di modifiche;

VISTE le suddette osservazioni formulate dalla I Commissione consiliare permanente ed in particolare quelle relative alla collocazione organizzativa dell'Avvocatura della Regione tra le Direzioni centrali della Presidenza della Regione;

VISTE le funzioni della predetta struttura di staff, riassumibili in via di massima, nell'attività legale e in quella consultiva e di assistenza anche in fase precontenziosa o stragiudiziale, a favore dell'Amministrazione regionale, per l'esercizio delle quali sono dedicate specifiche professionalità specialistiche con

esigenze di coordinamento, indirizzo e ripartizione orizzontale dei carichi di lavoro;
ATTESO che la struttura organizzativa dell'Avvocatura della Regione, in ragione delle precitate funzioni attribuite ha un'articolazione interna del tutto particolare, quale la non strutturazione in servizi, ritenuta la più idonea per l'efficace ed efficiente perseguimento degli obiettivi e tale da assicurare la migliore fungibilità e complementarietà del personale addetto;
RITENUTO quindi opportuno alla luce delle osservazioni della I Commissione consiliare, unitamente alle sue esposte considerazioni, di collocare l'Avvocatura della Regione nell'ambito delle strutture della Presidenza della Regione equiparate a Direzioni centrali, posizione che comunque assicura e garantisce l'autonomia e l'indipendenza della medesima;
RITENUTO di accogliere le ulteriori osservazioni formulate dalla Commissione predetta;
VISTA la legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre) recante disposizioni che incidono sulle materie disciplinate dal Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale del giorno 25 agosto 2010, n. 1652;

DECRETA

1. È emanato il Regolamento recante "Modifiche al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e modificato con DPReg 21 aprile 2005, n. 0110/Pres., DPReg 23 maggio 2006, n. 0159/Pres., DPReg 21 giugno 2007, n. 0188/Pres., DPReg 11 marzo 2008, n. 074/Pres., DPReg 8 agosto 2008, n. 0209/Pres. e DPReg 21 dicembre 2009, n. 0359/Pres." nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

10_SO21_1_DPR_200_2_ALL1

Modifiche al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e modificato con DPReg 21 aprile 2005, n. 0110/Pres., DPReg 23 maggio 2006, n. 0159/Pres., DPReg 21 giugno 2007, n. 0188/Pres., DPReg 11 marzo 2008, n. 074/Pres., DPReg 8 agosto 2008, n. 0209/Pres. e DPReg 21 dicembre 2009, n. 0359/Pres.

Art. 1
(Modifica all'articolo 7 del DPReg 0277/Pres./2004)

1. Al comma 7, dell'articolo 7, le parole <<dell'Assessore alla funzione pubblica.>> sono sostituite dalle parole <<dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme.>>

Art. 2
(Modifiche all'articolo 7 bis del DPReg 0277/Pres./2004)

1. All'articolo 7 bis sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. L'Amministrazione regionale si articola in:
a) strutture della Presidenza della Regione costituite:
1) dalle Direzioni centrali:

1.1 Segretariato generale

2) da Uffici articolati in:

2.1 Ufficio di Gabinetto
2.2 Ufficio stampa

3) da altre strutture equiparate a direzioni centrali:

3.1 Avvocatura della Regione
3.2 Protezione civile della Regione, con sede in Palmanova

4) dal Servizio polizia locale e sicurezza, con sede in Udine

b) nelle seguenti direzioni centrali:

1) Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione;
2) Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme;
3) Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie;
4) Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione;
5) Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, con sede in Udine;
6) Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;
7) Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici;
8) Direzione centrale attività produttive;
9) Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità;

10) Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali.>>

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, il Direttore centrale salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali organizza e gestisce la Direzione articolandola in aree di intervento, servizi e strutture stabili di livello inferiore al servizio, nel rispetto dei limiti fissati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 10 della legge regionale 12/2009.>>.

Art. 3
(Modifica all'articolo 11 del DPReg 0277/Pres./2004)

1. Al comma 1, dell'articolo 11 le parole <<Direttore centrale funzione pubblica>> sono sostituite dalle parole << Direttore centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme >>.

Art. 4
(Modifica all'articolo 13 del DPReg 0277/Pres./2004)

1. Al comma 4, dell'articolo 13 le parole <<Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie>> sono sostituite dalle parole <<Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione>> e le parole <<dell'Assessore regionale alla programmazione ed alle risorse economiche e finanziarie.>> sono sostituite dalle parole <<dell'Assessore alle finanze, patrimonio e programmazione.>>.

Art. 5
(Modifiche all'articolo 14 bis del DPReg 0277/Pres./2004)

1. Al comma 7 dell'articolo 14 bis le parole <<dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie>> sono sostituite dalle parole << dell'Assessore alle finanze, patrimonio e programmazione>>.

Art. 6
(Modifica all'articolo 16 del DPReg 0277/Pres./2004)

1. Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis Gli incarichi di cui al comma 1, lettere b) e c), rivestono carattere di fiduciarietà. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a soggetti esterni all'Amministrazione regionale può avvenire per un numero massimo di unità pari al 20% del numero dei posti previsti, complessivamente, per gli incarichi medesimi, con arrotondamento all'unità superiore.>>.

Art. 7
(Modifica all'articolo 17 del DPReg 0277/Pres./2004)

1. Alla lettera e), del comma 3, dell'articolo 17, le parole <<Direzione centrale funzione pubblica>> sono sostituite dalle parole << Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme >>.

Art. 8
(Modifiche all’articolo 19 del DPReg 0277/Pres./2004)

1. All’articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera h) del comma 4 le parole <<Direzione centrale funzione pubblica>> sono sostituite dalle parole << Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme >>;

b) alla lettera k) del comma 4 le parole <<Direzione centrale funzione pubblica>> sono sostituite dalle parole << Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme >>;

c) al comma 6, le parole <<Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie>> sono sostituite dalle parole <<Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione>>;

Art. 9
(Modifica all’articolo 20 del DPReg 0277/Pres./2004)

1. Al comma 1 bis dell'articolo 20, le parole <<programmazione, risorse economiche e finanziarie>> sono sostituite dalle parole <<finanze, patrimonio e programmazione>>.

Art. 10
(Modifiche all'articolo 21 del DPReg 0277/Pres./2004)

1. All'articolo 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole <<programmazione, risorse economiche e finanziarie>> sono sostituite dalle parole <<finanze, patrimonio e programmazione>>;

b) al comma 2 bis le parole <<programmazione, risorse economiche e finanziarie>> sono sostituite dalle parole <<finanze, patrimonio e programmazione>>;

c) dopo il comma 2 ter è aggiunto il seguente:

<< 2 quater Il direttore di servizio svolge le proprie funzioni in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto ai direttori di staff operanti presso il servizio medesimo.>>.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 22 del DPReg 0277/Pres./2004)

1. All'articolo 22 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole <<l'Ufficio di Gabinetto>> sono aggiunte le parole <<e i servizi>>;

b) al comma 2, le parole <<ovvero del Capo di Gabinetto>> sono sostituite dalle parole <<, del Capo di Gabinetto ovvero del direttore di servizio>>.

Art. 12

(Modifiche all'articolo 25 del DPReg 0277/Pres./2004)

1. All'articolo 25 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<dell'Assessore alla funzione pubblica>> sono sostituite dalle parole << dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme >>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. L'incarico di Capo di Gabinetto è conferito, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, dalla Giunta regionale su designazione nominativa del Presidente della Regione. L'incarico può essere conferito a dipendenti del ruolo unico regionale in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e a soggetti esterni all'Amministrazione regionale in possesso dei medesimi requisiti culturali nonché di un'esperienza maturata per almeno un biennio in funzioni dirigenziali.>>

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 1 bis sono conferiti a dirigenti regionali in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e di un'anzianità nell'esercizio delle funzioni dirigenziali proprie e non delegate di almeno quattro anni ovvero, per l'incarico di vicedirettore centrale, di almeno due anni.>>;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 1 bis, possono essere conferiti anche a soggetti esterni, in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e di esperienza professionale almeno quadriennale ovvero per l'incarico di vicedirettore centrale almeno biennale, adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico, enti o associazioni di diritto privato o aziende pubbliche o private ovvero acquisita nelle libere professioni con regolare iscrizione ai relativi albi.>>

Art. 13

(Modifiche all'articolo 26 del DPReg 0277/Pres./2004)

1. All'articolo 26 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. L'incarico di direttore di servizio è conferito a dirigenti regionali dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sentito il direttore centrale competente; l'incarico di direttore di staff è conferito a dirigenti regionali dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sentito il direttore centrale competente o il Capo di Gabinetto.>>;

b) al comma 2, dopo le parole <<direttore centrale>> sono aggiunte le parole <<, o del Capo di Gabinetto>>

c) al comma 3 le parole <<, nel limite del quindici per cento dei posti complessivamente previsti per gli incarichi medesimi,>> sono soppresse e le parole <<del diploma di laurea almeno quadriennale>> sono sostituite dalle parole <<della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento>>;

d) al comma 3 bis le parole <<Direttore centrale funzione pubblica>> sono sostituite dalle parole <<Direttore centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme >>.

Art. 14

(Modifiche all'articolo 27 del DPReg 0277/Pres./2004)

1. Al comma 1 dell'articolo 27 dopo le parole <<trattamento economico>> sono aggiunte le parole <<, articolato su una parte fissa ed una variabile legata agli esiti del sistema di valutazione,>>.

Art. 15

(Modifica all'articolo 30 del DPReg 0277/Pres./2004)

1. Al comma 2 dell'articolo 30 le parole <<dell'Assessore alla funzione pubblica>> sono sostituite dalle parole << dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme >>.

Art. 16

(Modifiche all'articolo 31 del DPReg 0277/Pres./2004)

1. All'articolo 31 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;

b) il comma 2 è soppresso;

c) al comma 6, dopo le parole <<direttori centrali>> sono aggiunte le parole <<e del Capo di Gabinetto>> e dopo le parole <<di staff >> sono aggiunte le parole << ; il Capo di Gabinetto propone la valutazione per i direttori di staff >>;

d) al comma 7 le parole <<Direzione centrale funzione pubblica>> sono sostituite dalle parole << Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme >>; le parole << dell'Assessore alla funzione pubblica>> sono sostituite dalle parole << dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme >>.

Art. 17

(Modifica all'articolo 32 del DPReg 0277/Pres./2004)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 32, le parole <<dell'Assessore alla funzione pubblica>> sono sostituite dalle parole << dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme >>.

Art. 18

(Sostituzione dell'articolo 34 del DPReg 0277/Pres./2004)

1. L'articolo 34 è sostituito dal seguente:

<< Art. 34

(Comitato per il controllo direzionale)

1. In relazione ai fini e agli obiettivi della programmazione e nell'ottica di attuare un idoneo coordinamento delle attività e degli interventi regionali, il Presidente della Regione può avvalersi del Comitato per il controllo direzionale.

2. Il Comitato per il controllo direzionale è composto dal Presidente della Regione o da un assessore da lui delegato, che lo presiede, dal Segretario generale, dal Ragioniere generale e dall'Avvocato della Regione. Partecipano alle riunioni, su invito del Presidente, i direttori centrali competenti nelle singole materie.

3. Il Comitato per il controllo direzionale supporta il Presidente della Regione nelle valutazioni tecnico – giuridiche, contabili e organizzative, fornendo, ove richiesto, il proprio parere e formulando, altresì, proposte in ordine a:

a) attuazione e monitoraggio del programma di governo;
b) provvedimenti legislativi;
c) piani di lavoro;
d) progetti intersettoriali o settoriali di particolare rilevanza;
e) programmi annuali di intervento;
f) direttive a valenza generale;
g) atti di pianificazione;
h) atti di programmazione;
i) ogni altro argomento demandato dal Presidente della Regione all'esame del Comitato.

4. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte, ove necessario, dal Segretario generale; in caso di assenza o impedimento del medesimo, dette funzioni sono svolte dal membro più giovane.>>.

Art. 19

(Modifica all'articolo 37 del DPReg 0277/Pres./2004)

1. Al comma 2 dell'articolo 37, le parole <<dell'Assessore alla funzione pubblica>> sono sostituite dalle parole << dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme >>.

Art. 20

(Modifiche all'allegato C del DPReg 0277/Pres./2004)

1. L'articolo 6, della parte recante << ELEMENTI NEGOZIALI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIRETTORE CENTRALE, VICEDIRETTORE CENTRALE E CAPO DI GABINETTO >> dell'allegato C, è sostituito dal seguente:

<< Articolo 6

(Trattamento economico)

Al dirigente compete un emolumento fisso pari ad a.l. euro………, da suddividere in 13 mensilità, ciascuna pari a m.l. euro………; al dirigente compete, altresì, un emolumento variabile annuo lordo, per un importo massimo pari ad euro………, da corrispondersi proporzionalmente agli esiti del sistema di valutazione.>>.

Art. 21

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 16 ottobre 2010 ad eccezione delle disposizioni di cui all'art. 14 e all'art. 20, che entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
P.O. Attività specialistica per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi del Regolamento recante le norme per le pubblicazioni del B.U.R.:

- - gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo.
- - i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione.
  - tale procedura consente, tra l'altro, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in forma anticipata rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il pagamento anticipato della spesa di pubblicazione;
  - gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina.
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word).
- La pubblicazione di avvisi, inserzioni ecc. avverrà previo **PAGAMENTO ANTICIPATO** della corrispettiva spesa nelle forme in seguito precisate, fatte salve specifiche e motivate deroghe.
  A comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali – Servizio provveditorato e SS.GG. – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione del la richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	OBBLIGATORIA	€ 0,04
A.1)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	OBBLIGATORIA	€ 0,06
B.1)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	OBBLIGATORIA	€ 0,10
C.1)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	OBBLIGATORIA	€ 120,00
A.1/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	OBBLIGATORIA	€ 180,00
B.1/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax)	OBBLIGATORIA	€ 300,00
C.1/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Esclusivamente** per la pubblicazione degli Statuti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane della Regione Friuli Venezia Giulia, e/o loro parziali modifiche, sono applicate le seguenti agevolazioni:
  PROVINCE e COMUNI con più di 5.000 abitanti — riduzione del 50% su tariffe A e B
  COMUNI con meno di 5.000 abitanti — riduzione del 75% su tariffe A e B
  COMUNITÀ MONTANE — riduzione del 50% su tariffe A e B
- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD — € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 — € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 — € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare — € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare — € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO — € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture — IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI – SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. – CORSO CAVOUR, 1 – 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709** intestato a **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste** (per diverse modalità di pagamento rivolgersi all'Ufficio amministrazione B.U.R. del Servizio provveditorato e SS.GG.).

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS2®
stampato da Direzione centrale servizi generali e patrimonio
- Servizio del Provveditorato - Centro Stampa Regionale